



**2.2.12 QUALE OBBLIGO ESISTE RELATIVAMENTE ALL'USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE AD ALTA VISIBILITÀ?**

Non vi è l'**obbligo** di tenere a bordo tali dispositivi di protezione (Fig. F), ma solo quello **di indossarli quando si scenda** dal veicolo in condizioni di emergenza, cosa che vale sia per il conducente che per i passeggeri.



**2.2.13 QUANDO E COME DEVE ESSERE USATO IL SEGNALE DI PERICOLO?**

Ai sensi dell' articolo 161 del Codice della Strada, il **segnale di pericolo (triangolo)** deve essere posizionato (dopo aver indossato il dispositivo di protezione ad alta visibilità), nel caso che l'autobus debba fermarsi, fuori dei centri abitati, di notte, quando manchino o siano inefficienti le luci posteriori di posizione o di emergenza e, in ogni caso anche di giorno, quando il veicolo fermo non possa essere scorto a sufficiente distanza da coloro che sopraggiungono da tergo.



Deve essere posizionato stabilmente (in modo che il vento o lo spostamento d'aria causato dal passaggio degli altri veicoli non lo faccia cadere) ad almeno 1 metro dal margine della carreggiata e a una distanza di almeno 50 metri dal veicolo fermo (100 metri se il veicolo è fermo in autostrada e sia impossibile utilizzare la corsia di emergenza o la piazzola di sosta) e comunque in modo che sia visibile da almeno 100 metri dai veicoli che sopraggiungono.


Il **triangolo** fa parte delle **dotazioni obbligatorie** di un autoveicolo e deve **sempre trovarsi a bordo**.



**2.2.14 QUALI FUNZIONI POSSONO AVERE I SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA A BORDO?**

I sistemi di videosorveglianza sono assolutamente facoltativi e sono finalizzati a uno o più dei seguenti scopi:

- **telecamere di retromarcia**, che inquadrano la zona posteriore del veicolo, al fine di facilitare la retromarcia ed evitare investimenti di materiale o di persone (Fig. G);
- **telecamere per il controllo delle porte**, finalizzate ad evitare partenze con passeggeri incastrati tra le stesse con la pericolosissima eventualità di essere trascinati;
- **telecamere sostitutive o integrative degli specchietti retrovisori**;
- **telecamere destinate alla prevenzione dei reati** e alla loro registrazione, sottoposte alla normativa sulla privacy (segnalate con apposito cartello).



Ove presenti, anche l'efficienza di questi dispositivi deve essere verificata dal conducente e il risultato della verifica riferito all'impresa.

Il Decreto Legislativo 160/2006, che ha modificato l'articolo 172 del codice della strada, ha stabilito che: tutti gli occupanti, di età superiore ai tre anni, dei veicoli in circolazione delle categorie M2 ed M3 devono utilizzare, quando sono seduti, i sistemi di sicurezza di cui i veicoli stessi sono provvisti. I bambini devono essere assicurati con idonei sistemi di ritenuta eventualmente presenti sui veicoli di categoria M2 ed M3, solo se di tipo omologato. Vi sono, ovviamente, alcune specifiche esenzioni e, nell'ambito dei trasporti passeggeri, è fondamentale rilevare l'esenzione per i passeggeri dei veicoli M2 ed M3 autorizzati al trasporto di passeggeri in piedi ed adibiti al trasporto locale e che circolino in zona urbana.

Se sull'autobus sono montate le cinture di sicurezza e ne ricorre l'obbligo d'uso, gli stessi passeggeri devono esserne informati mediante l'apposizione, in modo ben visibile su ogni sedile, di cartelli o pittogrammi e, in aggiunta, anche con annunci vocali o audiovisivi.

L'obbligo di indossare i dispositivi di ritenuta incombe, autonomamente, sia sul conducente che sui passeggeri, i quali sono individualmente esposti all'irrogazione di una sanzione amministrativa in caso di violazione.

Il conducente si trova esposto a una maggiore responsabilità quando sul veicolo è trasportato un minore non accompagnato da persona tenuta alla sua sorveglianza ( ad esempio trasporto di studenti delle scuole medie superiori).



- pag. 840 **2.3.1 VIAGGIANDO A BORDO DI UN AUTOBUS, CHI HA L'OBBLIGO DI INDOSSARE LE CINTURE DI SICUREZZA E QUANDO?**
- pag. 840 **2.3.2 PER QUALI PERSONE, SU QUALI VEICOLI E IN QUALI CIRCOSTANZE È PREVISTA L'ESENZIONE DALL'OBBLIGO D'USO DELLE CINTURE DI SICUREZZA?**
- pag. 840 **2.3.3 QUALI SONO LE REGOLE, IN RELAZIONE ALL'USO DEI DISPOSITIVI DI RITENUTA, CHE VALGONO PER IL TRASPORTO DI BAMBINI?**
- pag. 841 **2.3.4 QUALI SONO GLI AUTOBUS SUI QUALI DEVONO ESSERE MONTATE OBBLIGATORIAMENTE LE CINTURE DI SICUREZZA PER I PASSEGGERI?**
- pag. 841 **2.3.5 COME DEVONO ESSERE INFORMATI I PASSEGGERI DELL'ESISTENZA DELL'OBBLIGO DI INDOSSARE LE CINTURE?**
- pag. 841 **2.3.6 CHI È RESPONSABILE PER IL MANCATO USO DELLE CINTURE DA PARTE DI UN MAGGIORENNE?**
- pag. 841 **2.3.7 QUAL'È LA RESPONSABILITÀ DEL CONDUCENTE SULL'USO DELLE CINTURE DA PARTE DI MINORENNI NON ACCOMPAGNATI?**
- pag. 842 **2.3.8 QUALI SONO LE SANZIONI IN MATERIA DI MANCATO USO O USO IMPROPRIO DEI DISPOSITIVI DI RITENUTA?**



**2.3.1 VIAGGIANDO A BORDO DI UN AUTOBUS, CHI HA L'OBLIGO DI INDOSSARE LE CINTURE DI SICUREZZA E QUANDO?**

Il Decreto Legislativo 160/2006, che ha modificato l'articolo 172 del Codice della strada, ha stabilito che, tutti gli **occupanti**, di età superiore ai tre anni, dei veicoli in circolazione delle categorie M2 ed M3 (**minibus e autobus**) devono **utilizzare**, quando sono **seduti**, i sistemi di sicurezza di cui i veicoli stessi siano provvisti (**cinture di sicurezza**). I **bambini** devono essere assicurati con **sistemi di ritenuta** loro destinati, eventualmente presenti sui veicoli di categoria M2 ed M3, solo se di **tipo omologato**. L'**obbligo** vale per le **fase di marcia** del veicolo, non vale durante le soste e le fermate, anche se effettuate sulla carreggiata, o per esigenze di circolazione



**2.3.2 PER QUALI PERSONE, SU QUALI VEICOLI E IN QUALI CIRCOSTANZE È PREVISTA L'ESENZIONE DALL'OBLIGO D'USO DELLE CINTURE DI SICUREZZA?**

Sono **esentati dall'obbligo di uso delle cinture** (per quanto riguarda il **trasporto di persone**):

- le **persone** che risultino, sulla base di **certificazione medica** dalla competente ASL (o equivalente organo di uno Stato appartenente all'Unione Europea) affette da **patologie particolari**, o che presentino condizioni fisiche che costituiscono **controindicazione specifica all'uso** dei dispositivi di ritenuta. Tale certificazione deve recare il simbolo previsto dalla direttiva 91/561 consistente in una sagoma umana stilizzata sbarata da una **X**, riportare una durata di validità e deve essere esibita al controllo degli organi di polizia;
- le donne in stato di gravidanza sulla base della certificazione rilasciata dal ginecologo curante che compri condizioni di rischio particolari conseguenti all'uso delle cinture di sicurezza;
- i passeggeri dei veicoli M2 ed M3, autorizzati al **trasporto di passeggeri in piedi** ed adibiti al trasporto locale, che **circolino in zona urbana**; se però circolano in zona non urbana per la quale, pur essendo il veicolo omologato per il trasporto di passeggeri in piedi, non vi è stato da parte dell'autorizzante il benestare al trasporto di passeggeri in piedi, sussiste integralmente l'obbligo di indossare le cinture.



**2.3.3 QUALI SONO LE REGOLE, IN RELAZIONE ALL'USO DI DISPOSITIVI DI RITENUTA, CHE VALGONO PER IL TRASPORTO DI BAMBINI?**

Sugli **autobus** dotati di cinture di sicurezza è ammessa l'**esenzione dall'uso di dispositivi di ritenuta** per i **bambini di età inferiore a 3 anni** mentre, i bambini di età superiore, devono essere trasportati utilizzando gli appositi sistemi di ritenuta solo se tali dispositivi sono effettivamente presenti sul veicolo, sono di tipo omologato e sono adatti al tipo di veicolo (l'obbligo si riferisce ai bambini di peso inferiore a 36 kg). Quando tali dispositivi non sono presenti la norma non è chiara, ma sembrerebbe logica l'interpretazione secondo la quale si debba far uso delle normali cinture di sicurezza, se ciò non è incompatibile con la statura del



bambino (Fig. A).

I dispositivi di ritenuta per i bambini sono di due tipi (che devono essere entrambi omologati):

1. **seggiolini** per bambini;
2. **adattatori** (per esempio cuscini che adattano l'altezza di seduta del bambino di statura inferiore a 150 cm al punto di ancoraggio della cintura).



### 2.3.4 QUALI SONO GLI AUTOBUS SUI QUALI DEVONO ESSERE MONTATE OBBLIGATORIAMENTE LE CINTURE DI SICUREZZA PER I PASSEGGERI?

L' **obbligo di montare cinture di sicurezza sugli autobus sussiste** per i veicoli di categoria internazionale:

- M2 classe B (cioè veicoli interurbani di massa complessiva non superiore a 5 tonnellate, non predisposti per il trasporto di passeggeri in piedi) immatricolati per la prima volta:
  - successivamente al 1° Gennaio 2001, se di massa inferiore a 3,5 tonnellate
  - successivamente al 1° Gennaio 2000 per quelli di massa superiore.
- M3 classi II e III, cioè tutti quelli classificati interurbani, anche se autorizzati al trasporto di passeggeri in piedi, immatricolati per la prima volta successivamente al 1° Gennaio 2000.



### 2.3.5 COME DEVONO ESSERE INFORMATI I PASSEGGERI DELL' ESISTENZA DELL' OBBLIGO DI INDOSSARE LE CINTURE?

Se sull'autobus sono **montate** le **cinture** di sicurezza e ne **ricorre l'obbligo di uso**, quando sono seduti e il veicolo è in movimento, i **passeggeri** devono esserne **informati** mediante l' apposizione, in modo ben visibile su ogni sedile, di **cartelli o pittogrammi** e, in aggiunta, anche con annunci fonici del conducente, del bigliettaio o della persona designata come capogruppo; se possibile, infine, anche mediante l'ausilio di specifici audiovisivi esplicativi (si pensi a quanto già accade da anni sugli aeroplani per segnalare l'obbligo d'uso delle cinture).



### 2.3.6 CHI È RESPONSABILE PER IL MANCATO USO DELLE CINTURE DA PARTE DI UN MAGGIORENNE?

L' **obbligo di indossare i dispositivi di ritenuta, incombe autonomamente** sia sul **conducente** che sui **passeggeri**, i quali sono individualmente esposti all'irrogazione di una sanzione amministrativa in caso di violazione (il conducente con l'aggravante della decurtazione di punti). Il conducente, comunque, non risponde sul piano della sanzione amministrativa per la violazione commessa dal passeggero maggiorenne. Tuttavia, in caso di incidente con lesioni allo stesso passeggero che non abbia allacciato le cinture, secondo la Corte di Cassazione (civile sez. III, n° 4993 del 11.3.2004), potrebbe configurarsi una sorta di "cooperazione del conducente" nel fatto colposo del trasportato, con conseguente responsabilità civile e perciò, sempre secondo la Corte di Cassazione (penale sez. IV, n° 9904/ 1996), il conducente può anche rifiutare il trasporto o interrompere la marcia.



### 2.3.7 QUAL' È LA RESPONSABILITÀ DEL CONDUCENTE SULL'USO DELLE CINTURE DA PARTE DI MINORENNI NON ACCOMPAGNATI?

Il **conducente** si trova esposto a una **maggiore responsabilità** quando a bordo del veicolo viaggia un **minore non accompagnato** da persona tenuta alla sua sorveglianza; in questo caso, stando alla norma di legge, il conducente assume la responsabilità per il comportamento del minore, pur non avendo alcuna possibilità di verificarlo (basti pensare ai passeggeri seduti sull'ultimo sedile, mentre il conducente è concentrato,

come suo obbligo, sulla guida). Tale caso si verifica in modo rilevante nei trasporti degli studenti delle scuole medie superiori per i quali, pur essendo minorenni, non è previsto l'obbligo dell'accompagnatore



■ **2.3.8 QUALI SONO LE SANZIONI IN MATERIA DI MANCATO USO O USO IMPROPRIO DEI DISPOSITIVI DI RITENUTA?**

In materia di **mancato uso od uso improprio dei sistemi di ritenuta**, il **sistema sanzionatorio** colpisce:

- la **persona che non fa uso** del proprio sistema di ritenuta (salvo l'eccezione del minore per cui risponde il conducente o la persona che ne abbia la sorveglianza se presente a bordo), con la sanzione amministrativa da 74,00 a 299,50 €. Nel caso del conducente si applica anche la decurtazione di 5 punti e, se l'infrazione viene accertata 2 volte nel corso di 2 anni anche la sospensione della patente da 15 giorni a 2 mesi;
- chiunque, pur facendo uso dei sistemi di ritenuta, ne **altera od ostacola il normale funzionamento**, con la sanzione amministrativa da 37,00 a 75,00 €;
- chiunque **produce o importa dispositivi non omologati**, con la sanzione amministrativa da 779,00 a 3119,00 € e con il sequestro dei dispositivi;
- chiunque circoli su un **veicolo mancante dei dispositivi di ritenuta**, se prescritti, o con **dispositivi non omologati**, con la sanzione amministrativa da 77,00 a 305,00 €.